

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2603

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, PANNELLA, ZEVI, TEODORI, AGLIETTA,
d'AMATO LUIGI, CALDERISI, MELLINI, FACCIO**

Presentata il 20 aprile 1988

Istituzione dell'Agenzia per i diritti umani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge, prevedendo l'istituzione dell'Agenzia per i diritti umani, dà attuazione ad uno specifico indirizzo enunciato in sede di dichiarazioni programmatiche di Governo e trova concreto riscontro nello stanziamento introdotto dalle Camere in sede di legge finanziaria sin dal 1984 nella tabella B allegata al capitolo « Presidenza del Consiglio dei ministri » e riconfermato nella X legislatura con la Finanziaria 1988. Il gruppo Federalista Europeo ha deciso di presentarlo nell'identica versione predisposta dal Governo Craxi nell'ottobre 1984 — pur ritenendosi portatore di ulteriori qualificanti proposte legislative in materia — al fine di consentirne l'immediato esame parlamentare, troppo a lungo rinviato per responsabilità del Governo e delle forze di maggioranza.

Esso si ricollega altresì alla tenace, pluriennale azione svolta dall'Italia in sede ONU per l'istituzione di un Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Organismi specializzati su base nazionale operanti con analoghi fini hanno visto intanto la luce in tutta una serie di Paesi, inclusa l'Italia con la Commissione per i diritti umani istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 31 gennaio 1984.

A parte la complessa strumentazione caratteristica degli Stati Uniti d'America, che investe sia il livello parlamentare (sulla base dell'annuale e autorevole *Country Report on Human Rights*), sia l'esecutivo centrale, dall'*Assistant Secretary of State for Human Rights and Humanitarian Affairs* fino agli speciali uffici ed or-

ganismi operanti all'interno dell'ufficio legale del Dipartimento di Stato, sia grandi agenzie federali quali l'*US Civil Rights Commission* e l'*Agency for International Development*, vanno almeno ricordati:

a) il Comitato norvegese per i diritti umani, presieduto dallo speciale consigliere per la materia del Ministro degli esteri, il quale può autorizzare la pubblicazione di pareri e raccomandazioni del Comitato;

b) il Comitato consultivo olandese per i diritti umani nella politica estera: esso ha carattere di corpo indipendente, istituito con la legge 1° luglio 1983, e presenta una annuale relazione alle Camere;

c) la *Commission consultative des droits de l'homme*, istituita in Francia con il decreto 30 gennaio 1984, n. 84-72, operante presso il Ministero degli affari esteri sulla base di una speciale composizione mista che ne assicura l'oggettività e indipendenza di giudizio;

d) l'*Oficina para derechos humanos*, più recentemente ancora istituita in Spagna.

Tutti questi organismi assolvono in varia misura, accanto ai loro compiti di indagine e di consultazione, ad una funzione peculiare: quella di rappresentare un canale di comunicazione tra gli organi del potere statale ed i movimenti e le istituzioni di ricerca operanti nel campo dei diritti umani. Un ponte di collegamento che finora mancava e del quale in molte sedi si invocava l'attivazione, tenuto conto del ruolo internazionalmente riconosciuto svolto dall'Italia, sia mediante iniziative pubbliche sia per le più discrete vie diplomatiche, in questo campo. L'imminente adozione da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite della convenzione internazionale contro l'uso della tortura e, si confida, del suo protocollo aggiuntivo si può considerare, ad esempio, un successo anche italiano, frutto di un'iniziativa diplomatica, poli-

tica e morale lungamente continuata nel tempo.

Rispetto ai modelli citati, lo strumento qui proposto ha carattere più organico ed avanzato, in quanto configura l'Agenzia come organo pubblico con autonomia amministrativa, contabile e finanziaria (articolo 1); ne garantisce l'indipendenza di indagine e di giudizio anche attraverso speciali procedure di nomina, che coinvolgono non solo l'esecutivo, ma anche il Parlamento, il CNEL (organismo corrispondente nelle Nazioni Unite all'E-COSOC, che ha competenza generale per i diritti umani nonché all'OIL di Ginevra, che ne ha una specializzata per i diritti del lavoro e le libertà sindacali) e il Consiglio nazionale delle ricerche (articolo 7), pur assicurando i necessari raccordi con l'azione internazionale dell'Italia; prevede una serie di precisi compiti e obiettivi, sia in ordine al controllo del rispetto delle convenzioni ed atti internazionali sui diritti umani (articoli 2 e 3), sia in ordine all'informazione sui diritti umani (articolo 4).

Un preciso quadro di riferimento dell'attività dell'Agenzia è dato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dai patti delle Nazioni Unite del 1966, dall'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975, e dagli strumenti e convenzioni internazionali che completano il tessuto normativo *ad hoc* che si è venuto costituendo in questo dopoguerra.

L'Agenzia può svolgere ricerche ed inchieste sulle violazioni dei diritti umani in qualsiasi Paese o area geografica, con speciale riguardo a quelle in cui sono coinvolti cittadini italiani o di origine italiana residenti all'estero e con particolare attenzione al diritto all'informazione nei Paesi nei quali è impedito l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Singole iniziative dell'Agenzia all'estero suscettibili di incidere sui rapporti internazionali fra Stati possono essere assunte solo d'in-

tesa con il Ministero degli affari esteri (articolo 2).

Le conclusioni degli studi e dei rapporti dell'Agenzia possono essere rese pubbliche dopo la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri per il cui tramite viene presentata alle Camere, ogni anno, una speciale relazione di attività. I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, possono richiedere all'Agenzia di svolgere specifiche ricerche e indagini nel campo dei diritti umani (articolo 2).

L'Agenzia ha diritto di richiedere informazioni e documenti a tutte le pubbliche amministrazioni, può intrattenere contatti con organizzazioni internazionali specializzate, stipulare contratti di ricerca, svolgere — previa consultazione con il Ministro degli affari esteri — missioni di studio all'estero, promuovere tutte le iniziative che riterrà utili per la diffusione della conoscenza dei diritti umani (articolo 3) esprimendo, in particolare, il proprio parere sulle convenzioni in ordine ai notiziari e servizi informativi per l'estero della RAI, al potenziamento delle emissioni, o quanto comunque interessi i diritti umani, ed è rappresentata in seno all'apposito « Comitato programmi » (articolo 4).

La struttura proposta ha carattere agilissimo, prevedendo un presidente (articolo 6) e un consiglio direttivo di undici membri, presidente incluso, scelti fra persone di indiscusso prestigio in possesso di competenza specializzata nel settore (articolo 7), nonché un segretario generale (articolo 8), servizi amministrativi limitati a non più di quindici unità comprensive di tutte le qualifiche (articolo 11) e l'indispensabile collegio dei revisori dei conti (articolo 9).

La struttura interna dell'Agenzia e il suo ordinamento amministrativo contabile sono rimessi ad uno statuto da approvarsi nell'ambito di criteri prefissati, con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 12).

Alla copertura finanziaria, come ricordato in premessa, provvede già con appo-

sita voce la legge finanziaria a partire dal 1984, nel quadro del capitolo 6856 dello stato di previsione del Tesoro; è previsto che il fondo di dotazione possa essere alimentato da libere contribuzioni di persone ed enti (articoli 13 e 17).

* * *

Con l'inserimento di questo nuovo organo nel sistema istituzionale italiano vengono poste le premesse affinché come in altre grandi democrazie, ed in vista del rafforzamento e di nuovi sviluppi dell'attività delle Nazioni Unite, la dimensione dei diritti umani entri come componente permanente ed organica nella nostra attenzione agli affari internazionali. Le grandi promesse della fase di organizzazione di un nuovo ordine mondiale postbellico e quelle della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (del cui atto finale, sottoscritto da 35 nazioni ad Helsinki, si avvicina la consueta ricorrenza decennale) hanno originato un processo che tende verso l'effettiva e generale protezione di tali diritti. Su questa strada, la comunità internazionale ed i suoi singoli membri hanno l'opportunità di lavorare alla loro progressiva migliore definizione ed all'incremento dei relativi meccanismi di garanzia. La constatazione di alcuni insuccessi, la diffusione dei metodi di violenza politica, le tendenze al degrado della legalità internazionale non costituiscono un argomento per abbandonare il campo: al contrario debbono indurre ad impegnarsi per i diritti dell'uomo con rinnovata consapevole energia e disponendo di aggiornati, metodici strumenti di conoscenza.

La democrazia italiana non può dimenticare il tempo nel quale tanti uomini che hanno concorso al riscatto nazionale ed alla fondazione della Costituzione si estenuavano contro il muro alto di silenzio rappresentato fra le due guerre, nel tempo dell'antifascismo europeo, dai principi di egoismo nazionale e di indifferenza, cementati dalla persuasione che a fianco di Paesi liberi ne esi-

stessero altri condannati dalla storia o dalla geografia a un diverso regime.

Il ricordo di questi esuli, della loro azione di denuncia instancabile, del loro rischio di disperazione deve essere presente oggi al Parlamento italiano, insieme con il preambolo della Dichiarazione uni-

versale del 1948 là dove esso avverte che « è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione ».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia per i diritti umani).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, con autonomia amministrativa, di gestione, contabile e finanziaria, l'Agenzia per i diritti umani.

ART. 2.

(Funzioni dell'Agenzia).

1. L'Agenzia promuove studi e ricerche sul rispetto nel mondo dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, dei gruppi e dei popoli sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, nei due Patti di New York del 16 e del 19 dicembre 1966, ratificati e resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e nel Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1° agosto 1975 e nelle altre convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa.

2. A tal fine l'Agenzia può assumere ogni necessaria iniziativa di indagine per l'accertamento delle situazioni di esercizio e di tutela sia dei diritti civili e politici, e segnatamente del diritto di informazione nei paesi nei quali è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, sia dei diritti economici, sociali e culturali.

3. In particolare l'Agenzia:

a) svolge attività di ricerca e di indagine su gravi violazioni dei diritti umani in qualsiasi paese o area geografica, con riferimento anche alle loro cause

generali, storiche, economiche e sociali e particolarmente quando vi siano coinvolti cittadini italiani, o di origine italiana, residenti all'estero;

b) elabora rapporti su eventi e situazioni interessanti i diritti umani o su paesi nei quali emergono problemi ad essi relativi;

c) accerta lo stato di attuazione degli accordi di Helsinki suggerendo ogni opportuna iniziativa da parte italiana per il suo miglioramento, con particolare riguardo al campo dell'informazione;

d) formula pareri e raccomandazioni sull'azione che l'Italia può svolgere, anche in sede di cooperazione politica europea, nel campo dei diritti umani, sia sul piano dei rapporti bilaterali o multilaterali con altri Stati sia in seno ad organizzazioni internazionali;

e) assume le iniziative previste dal successivo articolo 4 concernenti l'informazione nei paesi nei quali è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte dall'Agenzia di sua iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Agenzia può altresì svolgere su richiesta congiunta dei Presidenti delle due Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, ricerche ed indagini su oggetti specifici nel campo dei diritti umani.

5. Le iniziative dell'Agenzia rivolte all'estero, che possano incidere sui rapporti internazionali tra Stati, vengono assunte d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

6. Tutti gli studi, i rapporti, i pareri e le raccomandazioni, approvati dal consiglio direttivo dell'Agenzia, sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Le conclusioni degli studi e dei rapporti possono essere rese pubbliche dopo la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri.

8. L'Agenzia predispone annualmente la relazione sui contenuti ed i risultati

delle sue attività, che viene presentata al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

(Poteri dell'Agenzia).

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia può:

a) richiedere informazioni e documenti a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) intrattenere rapporti con qualificate organizzazioni internazionali o nazionali, anche non governative, per acquisire dati ed elementi utili;

c) stipulare contratti di ricerca di durata comunque non superiore a otto mesi, rinnovabili per lo stesso oggetto una sola volta, con persone, di nazionalità italiana o straniera, competenti nel campo dei diritti dell'uomo;

d) disporre e finanziare missioni di studio all'estero, previa consultazione con il Ministero degli affari esteri;

e) organizzare incontri, riunioni e dibattiti con la partecipazione di esperti nel campo dei diritti umani;

f) promuovere ogni opportuna iniziativa per la diffusione della conoscenza dei diritti umani.

ART. 4.

*(Consulenza
in materia di informazione).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della consulenza dell'Agenzia per ogni aspetto dei notiziari e servizi informativi per l'estero della radiotelevisione italiana che possa avere attinenza con i diritti umani, con particolare riguardo alla stipula delle convenzioni ad essi relative, alla determinazione del piano annuale dei programmi radiofonici per l'estero da irradiare in onde corte e in onde medie dall'Italia, di cui all'articolo 19, lettera b), della legge 14

aprile 1975, n. 103, e ad ogni attività rivolta all'estero facente capo alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. A tale fine l'Agenzia:

a) fornisce annualmente le indicazioni ritenute necessarie per il potenziamento qualitativo e quantitativo delle emissioni radiofoniche in lingua italiana o straniera dirette all'estero, ai fini di promuovere la conoscenza sulle condizioni dei diritti umani e dell'informazione all'estero con il mezzo televisivo o con strumenti editoriali, tenendo anche conto di quanto segnalato dai radioascoltatori all'estero; a tal fine accede alla corrispondenza, di cui alla sezione 7^a della convenzione sul regolamento della gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703, pervenuta al servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) esprime parere in ordine ai criteri da seguire per l'assunzione del personale di cui alla sezione 11^o della convenzione predetta, nonché sulla pianificazione dei relativi organici con riguardo alle esigenze dei servizi e notiziari specializzati per le varie aree geopolitiche;

c) esprime parere agli stessi fini sulle linee di possibile cooperazione con emittenti radiotelevisive estere, sulla pianificazione di iniziative in ambito comunitario e di emissioni in eurovisione e mondovisione; presenta a tale riguardo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno studio organico a base comparativa, corredato da specifiche indicazioni;

d) accede, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai testi delle emissioni dirette all'estero trasmessi quotidianamente al servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle registrazioni di quelle in lingue estere;

e) propone l'integrazione delle convenzioni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ente RAI-Radiotelevisione italiana ai fini dello sviluppo delle trasmissioni destinate ai paesi nei quali è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, e per l'adozione delle misure tecniche necessarie ad assicurare una potenza di emissione sufficiente;

f) riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri su ogni fenomeno di interferenza o disturbo delle comunicazioni via etere, con particolare riguardo al leale rispetto degli impegni internazionali di cui all'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1° agosto 1975, di Helsinki.

3. L'Agenzia indica due esperti, uno dei quali componente del proprio consiglio direttivo, ai fini della designazione dei membri del comitato misto sui programmi informativi per l'estero di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della sezione 1^a della convenzione del 7 maggio 1948, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

ART. 5.

(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il segretario generale;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, tra persone di indiscusso prestigio in possesso di specifica competenza nel campo dei diritti umani, e dura in carica tre anni.

2. Il presidente rappresenta l'Agenzia, convoca e presiede il consiglio direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni di questo e, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 2, autorizza eventuali comunicazioni esterne.

3. In caso di assenza o impedimento espleta le funzioni di presidente il membro del consiglio direttivo più anziano di età.

ART. 7.

(Consiglio direttivo).

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri.

2. I componenti, scelti tra persone in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 dell'articolo 6, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Di essi tre sono designati rispettivamente dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del CNEL all'infuori delle relative assemblee; due sono scelti dallo stesso Presidente del Consiglio; uno è designato dal Ministro degli affari esteri; uno è designato dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche e tre sono designati dal presidente dell'Agenzia, previa delibera adottata, a maggioranza di due terzi dei componenti già nominati, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 16.

3. Il componente designato dal Ministro degli affari esteri deve appartenere alla carriera diplomatica e rivestire qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di prima classe.

4. I componenti durano in carica tre anni.

5. Il consiglio direttivo è preposto alla gestione dell'Agenzia; esso delibera in particolare:

a) sulla pianificazione degli studi e delle ricerche promossi di propria iniziativa;

b) sull'adozione dei documenti dell'Agenzia da trasmettere agli organi di cui all'articolo 2;

c) sulla stipulazione dei contratti di ricerca di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 3;

d) sulle missioni all'estero di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 3;

e) sul bilancio e rendiconto annuale;

f) sulla relazione annuale di cui al comma 8 dell'articolo 2;

g) sull'organizzazione del personale di cui all'articolo 11;

h) sulla nomina del segretario generale;

i) sullo statuto e le sue eventuali modifiche;

l) su ogni altro argomento che non sia riservato, dalla presente legge o dallo statuto, alla competenza di altro organo.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 14 ai fini delle deliberazioni sullo statuto, per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno sei componenti, compreso il presidente o chi ne svolge le funzioni a norma del comma 3 dell'articolo 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Il presidente può invitare a partecipare alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte su singole questioni all'ordine del giorno.

8. La verbalizzazione delle adunanze è curata dal segretario generale. I relativi verbali sono sottoscritti dal segretario generale e dal presidente.

ART. 8.

(Segretario generale).

1. Il segretario generale è nominato dal presidente dell'Agenzia su conforme delibera del consiglio direttivo e dura in carica quattro anni.

2. Non possono essere nominati pubblici dipendenti con qualifica inferiore a

consigliere di corte di cassazione o equiparata, dirigente generale o equiparata, o professore ordinario o straordinario nelle università.

3. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo al quale può proporre la adozione dei provvedimenti ritenuti necessari; ha la diretta responsabilità dell'elaborazione dei testi da sottoporre al consiglio direttivo; coordina d'intesa con il presidente le attività dell'Agenzia deliberate dal consiglio direttivo e ne dirige i servizi: sovrintende al personale; svolge ogni altro compito affidatogli dal consiglio direttivo o previsto dallo statuto.

4. Il segretario generale può essere coadiuvato da un vice segretario generale, nominato con le stesse modalità e per la stessa durata, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 9.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori è composto:

a) da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, in funzione di Presidente del collegio;

b) da un dirigente del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

c) da un revisore ufficiale dei conti iscritto all'albo da almeno cinque anni.

2. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni.

3. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

4. Con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti appartenenti alle categorie delle lettere a) e b) del comma 1.

5. Il consiglio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; esercita il controllo amministrativo e contabile sull'attività dell'Agenzia; redige le relazioni sul bilancio e sul rendiconto annuale da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 10.

(Emolumenti).

1. Gli emolumenti spettanti al presidente dell'Agenzia, ai componenti del consiglio direttivo, ai revisori dei conti, al segretario generale ed al vice segretario generale sono determinati ogni quadriennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presidente dell'Agenzia, i componenti del consiglio direttivo, i revisori dei conti effettivi, il segretario generale ed il vice segretario generale, ove appartenenti ad amministrazioni dello Stato, saranno collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata dell'incarico e percepiranno, in aggiunta alla normale retribuzione della qualifica, anche l'eventuale differenza tra questa e l'emolumento spettante in base al primo comma.

3. Non si fa luogo ad aspettativa obbligatoria per i professori universitari, salvo anche per essi il diritto all'emolumento o all'integrazione previsti dai commi precedenti. Essi possono richiedere le stesse limitazioni di attività didattica previste dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 11.

(Servizi amministrativi).

1. Ai servizi amministrativi, tecnici e di ragioneria dell'Agenzia si provvede con personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, nella misura massima di quindici unità.

2. Il personale addetto all'Agenzia è collocato fuori del ruolo organico di appartenenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

3. Il personale addetto all'Agenzia deve appartenere:

a) per non più di due unità all'ottava qualifica funzionale o a livello corrispondente;

b) per non più di sette unità alla sesta o settima qualifica funzionale o a livelli corrispondenti;

c) per non più di quattro unità alla quarta o quinta qualifica funzionale o a livelli corrispondenti;

d) per non più di due unità alla seconda o terza qualifica funzionale o a livelli corrispondenti.

ART. 12.

(Ordinamento contabile e finanziario).

1. Nello statuto di cui all'articolo 14 sarà disciplinato l'ordinamento amministrativo contabile dell'Agenzia che, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni, terrà conto delle particolari esigenze della medesima in relazione alle necessità ed alla specificità dei compiti istituzionali.

2. I bilanci ed il rendiconto deliberati dal consiglio direttivo sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Sul rendiconto dell'Agenzia delibera la Corte dei conti.

ART. 13.

(Fondo di dotazione).

1. L'Agenzia si avvale per i propri compiti di un fondo di dotazione, la cui

consistenza iniziale è di lire 3 miliardi. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di bilancio e dalle libere contribuzioni di persone ed enti.

2. Tali contribuzioni possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile dei soggetti eroganti relativo all'anno di elargizione.

ART. 14.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'Agenzia, deliberato a maggioranza dei due terzi dal Consiglio direttivo, dovrà stabilire tra l'altro: norme per la disciplina dell'attività degli organi collegiali, per il conferimento di eventuali deleghe ai membri del consiglio direttivo e per l'eventuale istituzione di commissioni nell'ambito di questo; norme sull'ordinamento contabile amministrativo rispondenti alle esigenze funzionali ed operative dell'Agenzia; norme sull'organizzazione e la disciplina dei servizi; criteri, modalità e limiti numerici per la stipulazione dei contratti di ricerca e per l'instaurazione di altri rapporti di consulenza o di collaborazione.

2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed udito il parere del Consiglio di Stato.

3. Le modifiche dello statuto sono deliberate con le stesse modalità.

ART. 15.

(Disposizioni generali).

1. Si applicano all'Agenzia tutte le disposizioni vigenti per le altre amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

2. L'Agenzia si avvale dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 16.

(Disposizioni finali).

1. La nomina del presidente dell'Agenzia e dei componenti del primo consiglio direttivo dovrà essere effettuata, salvo che per i tre designati dallo stesso presidente dell'Agenzia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente dell'Agenzia riunisce entro quindici giorni i componenti nominati ai sensi del comma 1 per adottare la deliberazione di cooptazione con la maggioranza stabilita dal comma 2 dell'articolo 7; la conseguente designazione viene trasmessa immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Entro tre mesi dalla sua integrazione, il consiglio direttivo dovrà deliberare lo statuto dell'Agenzia.

4. Le integrazioni del consiglio direttivo con i componenti cooptati saranno effettuate, ogni qualvolta necessarie, nei tempi e nei modi di cui al comma 2.

ART. 17.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni in ragione d'anno a partire dal 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante l'Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi nei quali è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.